



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

78/2012

SETTEMBRE/12/2012 (*)

27 Settembre 2012

**LA CIRCOLARE N.33/E
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
FORNISCE IMPORTANTI
CHIARIMENTI IN ORDINE AL NUOVO
ISTITUTO DELLA "MEDIAZIONE
TRIBUTARIA": IL NUOVO
STRUMENTO DEFLATIVO DEL
CONTENZIOSO E' APPLICABILE
ANCHE AI PROVVEDIMENTI
CONCERNENTI ESCLUSIVAMENTE
L'IRROGAZIONE DI SANZIONI
TRIBUTARIE.**

La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta nel nostro ordinamento positivo dall'art. 39, comma 9, del D.L. n° 98/2011 – convertito dalla legge 111/2011 - che ha inserito l'**art. 17-bis nel D.Lgs. n. 546 del 1992.**

Tale disposizione prevede, **per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell'Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, un rimedio da esperire in via preliminare** ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, **pena l'inammissibilità dello stesso.**

Si tratta di uno **strumento deflativo del contenzioso**, con il quale si prevede la **presentazione obbligatoria di un'istanza (id: reclamo) che deve possedere gli stessi elementi del ricorso**, nel senso che con essa **il contribuente chiede l'annullamento totale o parziale** dell'atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all'attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale (*in caso di mancato accoglimento e, dunque, in assenza della mediazione il reclamo diviene automaticamente ricorso*).

Già **con la Circolare n. 9/E del 19 Marzo 2012 sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative** in ordine al nuovo istituto della mediazione tributaria. In particolare la corposa circolare ha esaurientemente esplicitato **l'ambito di applicazione** della mediazione tributaria ed i possibili effetti conseguenti alla presentazione dell'istanza. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, è **allegato allo stesso documento un facsimile di istanza** proposto dall'Amministrazione finanziaria.

Orbene, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti all'Agenzia delle Entrate, la novella **Circolare n. 33/E del 3 Agosto 2012, fornisce ulteriori chiarimenti.**

Più **nel particolare** il documento di prassi **ribadisce** che fermo restando il limite di valore fino a 20.000 euro, **la presentazione dell'istanza di mediazione tributaria è obbligatoria** ogni qual volta il contribuente intenda impugnare uno degli atti individuati dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, **inclusi**, quindi, **i provvedimenti di irrogazione di sanzioni tributarie.**

Conseguentemente, **il contribuente che intende proporre ricorso avverso un provvedimento di sola irrogazione di sanzione tributaria, di valore non superiore a 20.000 euro, emesso dall'Agenzia delle entrate, è tenuto preliminarmente a presentare istanza di mediazione tributaria.**

In caso di definizione dell'atto in sede di mediazione, **le sanzioni si applicano nella misura del 40 per cento**, fermo restando che in ogni caso la misura delle sanzioni non potrà essere inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Analoga interpretazione **anche per i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni applicabili agli "intermediari"** per le violazioni di cui agli art. 7 bis e 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (*id*: **tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni**).

Tali sanzioni hanno, infatti, natura amministrativo-tributaria; conseguentemente, chi intende proporre ricorso avverso un provvedimento di irrogazione delle sanzioni in esame, notificato in data successiva al 1° aprile 2012 e di valore non superiore a 20.000 euro, deve preventivamente notificare l'istanza prevista dall'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La Circolare chiarisce altresì: "poiché l'articolo 17-bis richiede che la controversia sia contraddistinta da un valore espressamente individuato, restano escluse dalla fase di mediazione le fattispecie di valore indeterminabile".

Per tale motivo, **le controversie relative a sanzioni** con cui viene disposta la **sospensione della licenza** o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività **devono ritenersi escluse dalla mediazione tributaria**, in quanto sono **caratterizzate da valore indeterminabile**.

Sempre in relazione all'ambito di applicazione del nuovo istituto, la Circolare, ha fornito risposta ad un quesito teso a chiarire se la mediazione tributaria sia applicabile **con riferimento all'impugnazione di un'iscrizione a ruolo effettuata per omesso o tardivo versamento emerso a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione**, previsto dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In proposito già la circolare n. 9/E del 2012 ha affermato che *"qualora non vi siano margini per la riduzione della pretesa, **l'Ufficio – ancorché non obbligato – è legittimato a concludere un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con l'atto impugnato, con conseguente beneficio della riduzione delle sanzioni irrogate'**".*

Nei casi indicati nel quesito, pertanto, **è consentito definire un accordo di mediazione che preveda, contestualmente al versamento del tributo omesso, il pagamento della relativa sanzione in misura ridotta al 12 per cento dell'imposta non versata** (pari al 40 per cento del 30 per cento previsto dalla norma).

Per la gestione efficace della mediazione tributaria, **auspichiamo quindi una collaborazione costante** da parte dell'Agenzia delle Entrate, atteso che **l'interesse comune è quello di migliorare i rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, favorendo la soluzione delle controversie ed evitando inutili e dispendiosi contenziosi**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN